

ART. 5

Targhe informative

La targa informativa di adozione/sponsorizzazione dovrà riportare oltre alla scritta “*Comune di Civitavecchia*” e relativo logo, la denominazione del soggetto gestore e manutentore, con eventualmente simboli e marchi, preceduto dalla seguente dicitura tipo : “*Rotatoria adottata da che ne cura l’allestimento e la manutenzione, sede in Civitavecchia : indirizzo, email e telefono*”.

Le dimensioni delle targhe devono essere conformi all’art.80 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada (dimensioni e formati dei segnali verticali) della tabella n. 10 di misura normale (allegato in appendice) : lunghezza orizzontale 80 cm x 27 cm altezza verticale.

Nelle sole rotatorie poste agli ingressi della città, oltre alle targhe poste dagli sponsor dovranno essere fornite ulteriori targhe che riportano la scritta “*Benvenuti nel Comune di Civitavecchia*”. Le dimensioni di tale ultime targhe devono essere conformi all’art.80 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada (dimensioni e formati dei segnali verticali) tabella 10 di misura grande: lunghezza orizzontale 105 cm x 35 cm altezza verticale, allegato in appendice.

Per le targhe di adozione già collocate nelle aree verdi delle rotatorie affidate con sponsorizzazione precedente, andranno sostituite e ridotte soltanto quelle con dimensioni superiore a quelle della tabella n.10 indicate in appendice 1.

E’ vietato collocare sulla targa iscrizioni relative ad altre aziende, imprese, ditte, ecc., pena la decadenza immediata del disciplinare senza che l’affidatario possa avanzare pretese risarcitorie. Al soggetto che mantiene e gestisce il verde è vietata la vendita di contratti pubblicitari. In caso di inadempienza si provvede ai sensi dell’art. 1454 del C.C.

Le targhe di adozione dovranno avere le dimensioni e caratteristiche definite ai sensi dell’art.80 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada. (dimensioni e formati dei segnali verticali). A seguito di recepimento di parere della polizia locale, prot. n. 100103 del 25 novembre 2017, che ritiene ammissibile sulle rotatorie stradali, il posizionamento di sole targhe di adozione o cartelli informativi in dimensioni ridotte, onde rispettare l’art.23 del Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, onde non recare disturbo visivo e pericolo per la sicurezza degli utenti della circolazione. I suddetti cartelli sono l’unica installazione consentita, oltre alla segnaletica stradale, pertanto i cartelli informativi non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento saranno rimossi con onere a carico del contraente.

La collocazione dei suddetti impianti informativi dell’adozione deve garantire il rispetto del Codice della strada e la visibilità della segnaletica stradale e non creare confusione o interferenze all’utente della strada. Ciascun cartello dovrà essere realizzato con materiale idoneo che, ad eventuale impatto, non opponga resistenza al veicolo in modo che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, sia realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Dovranno altresì essere montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico e andranno collocati in posizione tale da non arrecare danni o infortuni a persone o cose. Le dimensioni ed il loro posizionamento verranno concordati e stabiliti di volta in volta con l’Amministrazione. Nella scelta e nell’abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale. Si dovrà evitare in particolare l’uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali e l’uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d’obbligo. L’illuminazione delle targhe non è consentita, in quanto non deve recare alcun disturbo alla segnaletica e alla visibilità stradale, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza della circolazione.